

ALLEGATO 1

CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE

GARA EUROPEA A PROCEDURA TELEMATICA APERTA INDETTA DALL'AGENZIA METROPOLITANA PER LA FORMAZIONE L'ORIENTAMENTO E IL LAVORO (AFOL METROPOLITANA) PER LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE ECONOMICO AI SENSI DELL'ART.54, COMMA 3, DEL D.LGS 50/2016 PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO PER LA DURATA DI 24 MESI CON POSSIBILITA' DI RINNOVO PER ULTERIORI 24 MESI

CIG 9334047B3F

SOMMARIO

1. OGGETTO E DESCRIZIONE DEL SERVIZIO	2
2. LUOGO DI ESECUZIONE DELLE ATTIVITA'	2
3. VALORE ECONOMICO	2
4. DURATA	3
5. PROFILO PROFESSIONALE DEI SOMMINISTRATI	3
6. MODALITA' DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO	5
7. RETRIBUZIONE E TRATTAMENTO CONTRIBUTIVO DELLE RISORSE UMANE SOMMINISTRATE	6
8. SUBAPPALTO	6
9. GARANZIA DEFINITIVA	6
10. RESPONSABILITA' PRECONTRATTUALE	7
11. RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE E COPERTURE ASSICURATIVE	7
12. PROPOSTE MIGLIORATIVE	8
13. CORRISPETTIVO MENSILE - FATTURAZIONE – PAGAMENTI – TRACCIABILITA' DEI PAGAMENTI	8
14. INADEMPIMENTO E PENALI	9
15. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO	9
16. DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEL CREDITO	11
17. RECESSO	11
18. DIRITTI SINDACALI	11
19. FORO COMPETENTE	11

SEDE LEGALE

Via Luigi Soderini 24 • 20146 Milano
Tel 02 77404141 • protocollo@afolmet.it
P.IVA 08928300964

afolmet.it



1. OGGETTO E DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

1. Costituisce oggetto della presente procedura di gara la conclusione di un Accordo Quadro con un unico operatore economico, ai sensi dell'art. 54, comma 3, del D.lgs. 50/2016, per l'individuazione di un'Agenzia di somministrazione di lavoro alla quale affidare il servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato mediante la successiva attivazione di singoli contratti attuativi sulla base delle esigenze rilevate dalla Divisione Lavoro di AFOL Metropolitana, per lo svolgimento delle attività ascrivibili ai profili professionali B3 e C1 del CCNL Comparto Funzioni Locali.

2. Il ricorso a tale servizio ha come finalità quella di consentire l'impiego temporaneo di personale soltanto per comprovate esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale, non fronteggiabili con il personale in servizio, in osservanza agli art.30 e ss del D.Lgs.81/2015 e dell'art.52 del CCNL Comparto Funzioni Locali.

3. Il servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato comprende sia le attività di ricerca, selezione, formazione e sostituzione del personale che la gestione del personale medesimo.

4. I contratti attuativi specifici per l'affidamento del servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato verranno attivati durante il periodo di durata dell'Accordo Quadro con le modalità di cui al presente Capitolato, alle condizioni economiche e contrattuali offerte dall'aggiudicatario e nei limiti dell'importo dell'Accordo Quadro.

2. LUOGO DI ESECUZIONE DELLE ATTIVITA'

Il personale somministrato sarà destinato alle sedi della committente, in ragione delle esigenze.

3. VALORE ECONOMICO

1. Il valore complessivo biennale stimato dell'Accordo Quadro è stabilito in € 1.048.702,60 IVA esclusa. Tale importo include il monte retributivo e contributivo da corrispondere alle risorse umane somministrate (stimato in € 932.543,04), la commissione a remunerazione del servizio prestato dall'appaltatore per la prestazione di tutti i servizi connessi all'attività di ricerca, la selezione, la formazione e la gestione amministrativa e giuridica del personale oggetto della somministrazione (€ 55.952,68) e le componenti del salario accessorio non assoggettate a margine di agenzia (buoni pasto elettronici e premio di produttività per un totale di € 60.206,88).

2. L'importo di cui al comma 1 ha carattere presuntivo e non costituisce indicazione di corrispettivo contrattuale, poiché ha il solo duplice fine di quantificare un fabbisogno presunto di gara e di individuare il quadro economico dell'Accordo Quadro. La Committente non assume alcun impegno a raggiungere tale importo né a raggiungere alcun valore minimo. I fabbisogni descritti nel capitolato, pertanto, sono puramente indicativi e l'appaltatore dovrà garantire il numero e le figure professionali effettivamente necessarie e richieste da AFOL Metropolitana senza poter muovere eccezioni di sorta, per maggiori o minori quantità richieste nel corso della fornitura, sempre nel rispetto del valore dell'accordo quadro.

3. La stipula dell'Accordo Quadro, infatti, non è fonte di obbligazione immediata tra la Committente nei confronti dell'Appaltatore e non è impegnativo in ordine all'affidamento a quest'ultimo dei singoli servizi per un quantitativo minimo predefinito.

4. Il numero di risorse, la durata delle singole missioni di somministrazione e il relativo valore delle retribuzioni e contribuzioni non è prestabilito ma è determinato sulla base delle prestazioni effettivamente richieste nell'ambito dei singoli ordini di somministrazione emessi sulla base dell'effettivo bisogno del personale, tenuto conto anche dei vincoli finanziari e normativi, nonché di quelli derivanti dalla programmazione del personale della committente, dalle previsioni di bilancio, nonché dagli accordi aziendali in materia di ricorso alle forme contrattuali flessibili di lavoro.

5. Non è riconosciuto all'appaltatore alcun indennizzo o compenso nell'eventualità che il valore complessivo dell'appalto sia inferiore a quello indicato dal comma 1.

La Stazione Appaltante si riserva inoltre la facoltà, in sede di esecuzione dell'Accordo Quadro, di non richiedere l'attivazione di alcun contratto, senza che l'Agenzia per il lavoro aggiudicataria possa vantare alcuna pretesa.

6. La fee offerta dall'appaltatore per la realizzazione del servizio si intende liberamente determinata da parte dell'appaltatore in base a calcoli e valutazioni di propria convenienza. Essa si intende pertanto fissa e invariabile per tutta la durata dell'appalto, indipendentemente da qualsiasi eventualità ancorché imprevista, intendendosi conseguentemente esclusa ogni revisione del prezzo contrattuale, a eccezione della eventuale variazione del costo del lavoro determinato dal CCNL Funzioni Locali e/o in funzione della posizione assicurativa Inail di riferimento.

4. DURATA

1. L'appalto ha durata di 24 mesi a decorrere dall'effettivo avvio delle prestazioni. Durante questo periodo AFOL Metropolitana può stipulare singoli contratti di somministrazione con l'Appaltatore, fino alla concorrenza massima dell'importo dell'Accordo Quadro.

2. Il presente Accordo Quadro potrà essere rinnovato, a scadenza, su richiesta della committente per ulteriori 24 mesi, agli stessi prezzi, patti e condizioni.

3. La durata dell'Accordo Quadro potrà essere in ogni caso prorogata, ai sensi dell'art. 106 c. 11 del D.Lgs. 50/2016, per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso l'aggiudicatario sarà tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni di aggiudicazione, o più favorevoli.

4. Il contratto di Accordo Quadro avrà termine a tutti gli effetti alla sua naturale scadenza, senza alcun obbligo di comunicazione oppure cesserà anticipatamente nel caso in cui la somma stimata sia completamente esaurita. I contratti discendenti termineranno alla loro scadenza naturale, indipendentemente dalla data di scadenza del contratto di Accordo Quadro.

5. La committente si riserva la facoltà, in caso di necessità e urgenza, in aderenza a quanto previsto dall'art. 32 comma 13 D.Lgs. 50/2016, di richiedere l'esecuzione anticipata della prestazione contrattuale nelle more della stipula del contratto di Accordo Quadro.

5. PROFILO PROFESSIONALE e FABBISOGNO DEI SOMMINISTRATI

1. La committente ha la necessità di reperire personale tecnico -amministrativo da utilizzare nell'erogazione dei propri servizi al lavoro nonché negli uffici di staff.

Il numero complessivo stimato di figure professionali previsto per il biennio a base di gara è pari a n. 14 come di seguito specificato:

Categoria	Posizione Economica	N. figure professionali
B	3	2
C	1	12

2.I lavoratori somministrati sono adibiti alle mansioni specificate negli ordini di somministrazione previste negli inquadramenti contrattuali del C.C.N.L. comparto Funzioni locali e di seguito specificate a titolo esemplificativo benchè non esaustivo.

Categoria B – Posizione Economica 3:

Collaboratore servizi amministrativi: attività segretariale a supporto delle attività di avvio, gestione e rendicontazione di commesse finanziate da risorse provinciali, regionali, statali e comunitarie

Categoria C – Posizione Economica 1:

❖ **Assistente amministrativo Servizi al Lavoro:**

- supporto nella gestione amministrativa dei progetti e servizi;
- monitoraggio e controllo degli output di progetto e della rendicontazione delle spese, in conformità alle disposizioni e linee guida degli enti finanziatori;
- supporto al Responsabile di Servizio nella gestione dei contatti con enti finanziatori e partner di progetto, per ciò che attiene alla gestione documentale;
- raccolta, elaborazione e restituzione di dati e informazioni sull'avanzamento fisico, finanziario e procedurale dei progetti e servizi;
- raccolta, elaborazione e restituzione di indicazioni procedurali sulla gestione e rendicontazione dei progetti e servizi;
- comunicazione e gestione del front office nei confronti di colleghi, collaboratori e utenti;
- raccordo operativo tra i diversi Servizi aziendali coinvolti nel processo di progettazione, erogazione e gestione amministrativa dei progetti e servizi afferenti all'ambito di competenza;
- gestione di archivi e banche dati.

❖ **Tecnico Servizi al lavoro:**

Opera all'interno di processi per l'erogazione di servizi alla persona e all'azienda relativi ai servizi per l'impiego e per il lavoro.

- Può svolgere attività quali: attività di sportello, colloqui, gruppi di tecniche di ricerca attiva del lavoro, attività di preselezione, gestione del processo di promozione dei tirocini, colloqui di orientamento, bilancio di competenze; azioni di consulenza di livello specifico su norme nazionali o regionali in materia di agevolazioni ed incentivi alle assunzioni, comunicazioni obbligatorie, procedure informatizzate di competenza provinciale.
- Collabora alla progettazione e alla gestione di piani di intervento rivolti agli utenti, agli operatori, e alle aziende.

- Per la sua attività utilizza i software specifici dei diversi Sistemi Informativi per il lavoro oltre agli strumenti d'ufficio per videoscrittura, fogli di calcolo, basi di dati. Raccoglie, gestisce ed elabora dati e informazioni di natura complessa. Svolge attività di ricerca e studio nell'ambito dei servizi per l'impiego, l'orientamento e la formazione.
- Collabora all'attività di monitoraggio e verifica dei processi, all'aggiornamento delle procedure di lavoro (anche in riferimento al quadro normativo) e alla predisposizione dei relativi documenti, proponendo soluzioni innovative e promuovendo azioni di cambiamento e sviluppo relativamente alle modalità di lavoro, alle mansioni e ai processi di propria competenza.
- Ha funzioni di comunicazione fra i servizi (nella logica Cliente/Fornitore); si interfaccia con l'esterno in relazione a progetti o compiti specifici assegnati.
- Può svolgere attività di organizzazione, conservazione e gestione del patrimonio bibliografico e di documentazione in genere.

Specifiche per area fasce deboli: • Accompagna l'inserimento lavorativo dei soggetti che si trovano in condizione di disagio promuovendone il processo di inclusione sociale; • Rileva e analizza i bisogni e le risorse dell'utente; • Rileva il fabbisogno aziendale e la relativa organizzazione; • Elabora il progetto di inserimento lavorativo raccordandosi, se necessario, con la rete dei servizi che hanno in carico l'utente; • Ricerca le opportunità mirate di inserimento lavorativo, attivando, se necessario, contatti diretti con le aziende e gli organismi di rappresentanza; • Monitora l'andamento del progetto; • Accompagna le prime fasi dell'inserimento intervenendo, se necessario, per apportare correttivi e aree di miglioramento al progetto iniziale.

4. Le figure professionali individuate sono impiegate a tempo pieno (n. 36 ore settimanali).

5. Potranno tuttavia essere concordate figure professionali diverse o ulteriori rispetto a quelle sopra descritte in relazione alle effettive esigenze della Committente.

6. In linea con quanto previsto dall'art. 35 co. 1 D.lgs. 81/2015 i lavoratori somministrati hanno diritto, a parità di mansioni svolte, a condizioni economiche e giuridiche complessivamente non inferiori a quelle dei dipendenti di pari livello dell'utilizzatore.

7. I requisiti specifici dei lavoratori somministrati sono definiti nei singoli ordini di somministrazione.

6. MODALITA' DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO

1. Nei contratti attuativi adottati dalla committente nel corso dell'esecuzione del contratto di Accordo Quadro sono specificati:

- il numero di risorse umane richieste;
- i requisiti delle predette risorse;
- la tipologia di attività da svolgere;
- il luogo di lavoro;
- la durata della prestazione lavorativa;
- l'orario lavorativo della prestazione lavorativa;
- i dati relativi alla posizione e al tasso Inail applicato dalla committente ai lavoratori presenti in organico e inquadrati nel medesimo profilo;
- il referente della committente al quale i lavoratori somministrati fanno riferimento nell'esecuzione della prestazione.

2. L'appaltatore fornisce le risorse umane richieste entro il numero di giorni naturali e consecutivi dalla richiesta della committente indicati in offerta tecnica. Salvo diverse disposizioni indicate nella richiesta, l'appaltatore invia alla committente una rosa con numero minimo di 3 *curricula*, coerenti con il profilo professionale di interesse e composta da risorse umane immediatamente disponibili alla prestazione lavorativa. Sulla base dei curricula inviati, la committente può richiedere all'appaltatore l'organizzazione di colloqui conoscitivi. A conclusione dell'esame dei curricula e dello svolgimento dei colloqui, la committente comunica all'appaltatore i nominativi dei soggetti selezionati.
3. I prestatori di lavoro svolgono l'attività in base alle istruzioni impartite dalla committente e rispettano le norme di legge e di regolamento applicate ai lavoratori in organico della committente.
4. Le risorse umane somministrate devono essere già istruite e formate, a cura dell'appaltatore, in relazione alle competenze necessarie in riferimento alla categoria di inquadramento.
5. In caso di assenza del lavoratore somministrato per malattia, ricovero ospedaliero o infortunio, congedo per maternità, congedo parentale e altri permessi e assenze legittime, nessun corrispettivo è dovuto all'appaltatore, che deve in ogni caso retribuire il prestatore di lavoro a norma di legge e in base alla contrattazione collettiva vigente. L'appaltatore dà comunicazione tempestiva alla committente dell'assenza del lavoratore e provvede, su richiesta della committente, alla sua sostituzione.
6. La committente ha l'obbligo di adottare tutte le specifiche misure di tutela e protezione in materia di salute e sicurezza ivi compreso l'obbligo di sorveglianza sanitaria secondo il combinato disposto del citato art. 35 comma 4 D.lgs. 81/2015 ss.mm.ii. e art. 41 del D.lgs. 81/2008 ss.mm.ii. nonché l'obbligo di informare e formare i lavoratori sui **rischi specifici** dotandoli anche dei dispositivi di protezione individuali in quanto il lavoratore somministrato è equiparato, a tutti gli effetti, ai lavoratori dipendenti.
7. Sono a carico dell'appaltatore solo ed esclusivamente gli obblighi di informazione e formazione pre-assuntiva sulla sicurezza, **parte generale**.
8. L'appaltatore garantisce la prestazione di servizi connessi quali la ricerca, selezione, formazione e gestione amministrativa e giuridica del personale somministrato. In particolare garantisce:
 - la fornitura di personale già istruito, in relazione alle tipologie di attività da svolgere e sui rischi sul lavoro, garantendo uno standard qualitativo e quantitativo di attività conforme a quanto richiesto;
 - la continuità del servizio di somministrazione per tutta la durata contrattuale;
 - la stipula di contratti individuali di lavoro con ogni prestatore di lavoro somministrato, in base alla normativa vigente;
 - la trasmissione alla committente, prima dell'inizio dell'attività e comunque non oltre 15 (quindici) giorni dalla stipula, copia del contratto individuale tra appaltatore e lavoratore somministrato;
 - la sostituzione del lavoratore somministrato, per la durata dell'assenza, secondo le tempistiche indicate in offerta tecnica.

7. RETRIBUZIONE E TRATTAMENTO CONTRIBUTIVO DELLE RISORSE UMANE SOMMINISTRATE

1. Il trattamento retributivo delle risorse umane somministrate è corrispondente a quello previsto dal CCNL comparto Funzioni Locali
2. Il trattamento previdenziale e assistenziale dovuto dall'appaltatore ai lavoratori somministrati è quello previsto per i dipendenti delle Agenzie di Somministrazione.
3. L'appaltatore corrisponde ai prestatori di lavoro somministrati la retribuzione dovuta in base alla corrispondente categoria professionale di inquadramento entro il giorno 15 del mese successivo alla prestazione; versa, inoltre, i contributi previdenziali e assistenziali previsti dalla legge. Fornisce, su richiesta della committente, copia delle buste paga dei lavoratori somministrati, nel rispetto della normativa sulla

privacy e oscurati dei dati sensibili, al fine di accertare la regolarità dell'inquadramento, della retribuzione e delle contribuzioni versate.

4. Sono a carico dell'appaltatore gli obblighi per l'assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali.

8. SUBAPPALTO

1. Il subappalto non è consentito, considerata la specificità e peculiarità del servizio richiesto.

9. GARANZIA DEFINITIVA

1. L'appaltatore, per la sottoscrizione dell'Accordo Quadro, è tenuto a costituire una garanzia denominata definitiva, ai sensi dell'art.103 del D.lgs. n. 50/16, per l'esatto adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali dell' Accordo Quadro e dei successivi contratti attuativi e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore.

2. Ai sensi dell'art. 103, comma 1, del D.lgs. 50/2016, l'importo della garanzia, nel caso di ribasso offerto dall'aggiudicatario fino al 10%, dovrà essere pari al 10% del valore netto contrattuale dell'Accordo Quadro.

3. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10%, la garanzia è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%. Se il ribasso è superiore al 20%, l'aumento della garanzia è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.

4. La garanzia è resa a prima richiesta e senza eccezioni e deve essere operativa entro 15 giorni a semplice richiesta della committente. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale ex art. 1944 c.c., la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 c.c., secondo comma.

In caso di escussione totale o parziale della garanzia, l'appaltatore ha l'obbligo di reintegrare la stessa sino all'importo convenuto.

5. La garanzia è prestata mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa emessa da istituto autorizzato e cessa di avere effetto, ai sensi dell'art. 103, del D.lgs. n. 50/16, alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione del contratto.

6. Ai sensi dell'art. 103, comma 5, del D.lgs. n. 50/16, la garanzia fideiussoria è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80% dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo avviene automaticamente, alla consegna del documento attestante l'avvenuta regolare esecuzione all'istituto garante da parte dell'appaltatore.

7. L'ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di verifica della conformità attestante la regolare esecuzione di tutti i contratti attuativi stipulati nel periodo di validità del contratto di Accordo Quadro, o comunque, scaduto il periodo di validità del contratto di accordo quadro, fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dell'appalto, oggetto dell'ultimo contratto attuativo stipulato, risultante dal relativo certificato.

8. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta della Committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli atti assunti dalla Committente per la liquidazione degli importi fatturati in relazione alle prestazioni di cui sia stata verificata l'esecuzione, per i quali sia stato emesso mandato di pagamento.

9. Alla garanzia definitiva si applicano le riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del D.lgs. 50/2016, previste per la garanzia provvisoria.

10. La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dall'affidamento e l'acquisizione della

garanzia provvisoria di cui all'articolo 93 del D.lgs. 50/2016 da parte della committente, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

11. In caso di raggruppamenti temporanei di imprese si applica l'art. 103, comma 10, del D. lgs. 50/2016.

10 – RESPONSABILITA' PRECONTRATTUALE

1. L'aggiudicatario è tenuto a produrre i documenti necessari per addivenire alla stipulazione dell'Accordo Quadro.

2. La mancata presentazione, senza idonea giustificazione, della documentazione richiesta nel termine fissato costituisce causa di decadenza dall'aggiudicazione con il conseguente incameramento della cauzione provvisoria presentata in sede di gara.

3. La committente, in conseguenza della decadenza dall'aggiudicazione, procederà con lo scorrimento della graduatoria di gara, ai sensi dell'art. 110 del D.lgs. 50/2016.

11. RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE E COPERTURE ASSICURATIVE

1. Fermo il disposto di cui all'art. 35, comma 7 del D.Lgs 81/2015, l'Agenzia affidataria dovrà contrarre idonea polizza assicurativa R.C.T./R.C.O. a copertura della responsabilità civile contro ogni possibile danno a persone o cose causati dall'appaltatore.

2. La Ditta aggiudicataria dovrà stipulare le seguenti polizze:

- polizza R.C.T. a copertura di eventuali danni a persone o cose nello svolgimento del servizio, con un massimale unico per sinistro non inferiore ad € 3.000.000,00;
- polizza R.C.O. di Responsabilità civile verso i prestatori d'opera, per un massimale di almeno € 3.000.000,00 per evento.

Resta inteso che l'appaltatore risponderà anche per danni superiori ai predetti massimali. Il massimale di polizza deve essere automaticamente aggiornato qualora, durante il periodo contrattuale, intervengano fattori che ne obblighino l'adeguamento. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna del servizio e cessa alla data di emissione del certificato di verifica di conformità o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni. L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio o di commissione da parte dell'esecutore non comporta l'inefficacia della garanzia nei confronti della Stazione appaltante. Se il contratto di assicurazione prevede importi o percentuali di scoperto o di franchigia, questi ultimi non sono opponibili alla Stazione appaltante. Le garanzie di cui ai commi precedenti, prestate dall'appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici.

12. PROPOSTE MIGLIORATIVE

1. L'appaltatore, nel corso di esecuzione del contratto di Accordo Quadro attua proposte migliorative autorizzate dalla committente, nell'ambito del corrispettivo pattuito.

13. CORRISPETTIVO MENSILE - FATTURAZIONE – PAGAMENTI – TRACCIABILITA' DEI PAGAMENTI

1. Il corrispettivo è determinato moltiplicando il numero delle ore effettivamente prestate per il costo orario onnicomprensivo, includente sia il costo del lavoro della categoria contrattuale d'inquadramento che il margine d'agenzia.

I pagamenti sono disposti dalla committente, su presentazione di fatture mensili, entro 60 (trenta) giorni successivi alla data di emissione della fattura differita a fine mese ai sensi dell'art. 113 bis del D. lgs. 50/2016. Il termine di 60 giorni è sospeso se la committente, entro il quarantacinquesimo giorno dal ricevimento della

fattura, formalizzi motivate contestazioni all'appaltatore riguardanti l'esecuzione della prestazione, l'importo fatturato o la regolarità fiscale del documento.

2. Il saggio del tasso d'interesse per il ritardato pagamento è quello legale determinato in misura pari all'interesse legale (art. 1284 c.c.) vigente pro-tempore, senza alcuna maggiorazione. Il termine di cui sopra è sospeso qualora entro il 15° giorno dal ricevimento della fattura la committente provveda a formalizzare all'appaltatore in maniera motivata puntuali contestazioni riferite all'oggetto della prestazione ovvero all'importo addebitato o alla irregolarità fiscale del documento contabile. Per la generalità dei casi la data di ricevimento della fattura o nota di addebito, si intende a pieno titolo ed effetti la data riportata dal sistema di interscambio dell'Agenzia delle Entrate (Sdl).

3. La fattura è intestata a: AFOL METROPOLITANA – via Soderini 24 – 20146 Milano (P.IVA 08928300964). Ai fini della fatturazione elettronica, il codice univoco è il seguente: A4707H7. La fattura è predisposta in base al vigente sistema dello split payment. Alla fattura è aggiunta in calce la seguente dicitura: "IVA scissione dei pagamenti – Art. 17 – ter del DPR n. 633/1972". L'importo dell'IVA è esposto in fattura ed è versato direttamente dalla committente.

4. Per oggettive esigenze connesse alla chiusura e riapertura dell'esercizio finanziario, è sospeso il termine di pagamento delle fatture dal 16 dicembre al 15 gennaio di ogni anno.

5. La committente procede al pagamento del corrispettivo dovuto previa acquisizione della documentazione attestante il versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei lavoratori somministrati relativa al mese in cui si è svolto il servizio.

6. Se l'appaltatore risulta inadempiente con il versamento dei contributi, la committente sospende ogni pagamento del corrispettivo fino ad avvenuta regolarizzazione, comprovata da idonea documentazione. In mancanza di tempestivo adempimento, la committente trattiene dai pagamenti dovuti l'importo corrispondente all'inadempienza contributiva che provvede a versare in favore degli Enti assicurativi e previdenziali. In tal caso, l'appaltatore nulla avrà a pretendere, neanche a titolo di interessi, in termini di mancata corresponsione di tali importi e/o per ritardato pagamento, verso la committente.

7. Ai sensi dell'art. 30 comma 5 bis del D.lgs. 50/2016 sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta di garanzia dello 0,50%; le ritenute saranno svincolate in sede di liquidazione finale dopo l'approvazione del certificato di verifica di conformità previo rilascio del D.U.R.C. regolare.

8. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari si applicano gli artt. 3 e 6 della legge 13 agosto 2010 n. 136.

14. INADEMPIMENTO E PENALI

1. Fatti salvi i casi di forza maggiore – intesi come eventi imprevedibili o eccezionali per i quali l'Appaltatore non abbia trascurato le normali precauzioni in rapporto alla delicatezza e la specificità delle prestazioni e non abbia omesso di trasmettere tempestiva comunicazione alla committente –, qualora non vengano rispettati i tempi e le modalità di esecuzione del servizio, AFOL Metropolitana potrà applicare penalità secondo quanto di seguito riportato.

2. In caso di ritardo nell'adempimento della fornitura delle risorse umane somministrate o di ritardo nella sostituzione dei lavoratori assenti, la committente applica la penale di € 100,00 per ogni giornata lavorativa previa formale contestazione a mezzo posta elettronica certificata.

3. Nel caso di inadempimento dell'obbligo retributivo mensile del lavoratore somministrato nel termine previsto dal contratto, la committente applica una penale nella misura di € 100,00 per ogni giorno di ritardo nella corresponsione del dovuto, previa formale contestazione a mezzo di posta elettronica certificata.

4. In caso di inadempimento delle altre prescrizioni contenute nel presente Capitolato: da € 200 a € 3.000 per ogni singolo inadempimento, a seconda della gravità.

5. La committente compensa le penali di cui ai commi precedenti con le somme dovute all'appaltatore a titolo di corrispettivo contrattuale, al netto dell'importo costituente il rimborso del costo del lavoro, salvo il diritto dell'escussione della garanzia prestata.

15. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO DI ACCORDO QUADRO

1. Sono considerate condotte di inadempimento, ai sensi degli artt. 1453 e 1454 c.c.:

- gravi e ripetute violazioni degli obblighi contrattuali;
- gravi manchevolezze nel servizio di somministrazione fornito;
- mancato rispetto degli obblighi previsti dalle leggi vigenti in materia contributiva e lavoristica;

2. La Committente procederà con la risoluzione del contratto di Accordo Quadro nonché del singolo contratto attuativo nei seguenti casi:

- a) sussistenza di una delle cause di esclusione di cui all'art. 80 commi 1, 2, 3, 4 e 5 del D.lgs. 50/2016;
- b) perdita del possesso dei requisiti di qualificazione richiesti per l'ammissione alla gara e per la stipula del contratto;
- c) violazione alle norme in materia di sicurezza e salute dei lavoratori (D.Lgs. n.81/2008),
- d) subappalto;
- e) cessione anche parziale del contratto;
- f) inosservanza dell'obbligo di denunciare alle Forze di Polizia i reati, dei quali l'Appaltatore abbia circostanziata notizia, commessi nei confronti di coloro, che operano nell'esecuzione dell'appalto;
- g) la segnalazione da parte del Prefetto di pregressi impieghi di manodopera con modalità irregolari ovvero di ricorsi ad illegittime forme di intermediazione per il reclutamento della manodopera, entrambi definitivamente accertati;
- h) inosservanza degli obblighi previsti all'art. 3 della Legge n.136/2010, al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto, ivi compreso l'obbligo di effettuare il pagamento delle retribuzioni dei lavoratori subordinati a mezzo di bonifico bancario e con altre forme, che consentano comunque la tracciabilità del pagamento stesso;
- i) applicazione di penali complessivamente superiori al 10% dell'importo contrattuale netto;
- j) nei casi previsti dall'art. 108 commi 1,2,3 e 4 del D.lgs. n. 50/2016;
- k) frode o tentata frode nell'esecuzione delle prestazioni;
- l) fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo o qualunque procedura di insolvenza concorsuale dell'appaltatore;
- m) mancata osservanza del Codice Etico, del Modello 231 e del Piano triennale della prevenzione della corruzione adottati dalla Committente.

3. La Committente procederà inoltre con la risoluzione del contratto nel caso in cui il Prefetto comunichi, ai sensi dell'art. 69 del D.L.gs. n.159/2011 la sussistenza di provvedimenti esecutivi concernenti i divieti, le decadenze e le sospensioni previste dall'art. 67 del citato Decreto;
4. Nei casi di risoluzione del contratto, si procederà ai sensi dell'art. 108 del D.lgs. 50/2016 da intendersi per espressamente richiamato.
5. La risoluzione del contratto non pregiudica in ogni caso il diritto della Committente al risarcimento dei danni subiti a causa dell'inadempimento.
6. All'appaltatore verrà corrisposto il prezzo contrattuale per le prestazioni regolarmente eseguite prima della risoluzione.
7. Il contratto di accordo quadro è inoltre risolto, ai sensi dell'art. 1456 c.c., in caso di omessa reintegrazione della garanzia escussa dalla committente entro quindici giorni dal ricevimento della relativa richiesta.
8. Contestualmente alla risoluzione del contratto ai sensi del comma 1, la committente incamera la cauzione prestata a titolo di garanzia, fatto il salvo il diritto al risarcimento del danno.

16. DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEL CREDITO

1. È vietata la cessione anche parziale del contratto
2. I crediti dell'Appaltatore nei confronti della Committente possono essere ceduti previa notifica alla Committente nelle forme e termini previsti dalla legge.

17 - RECESSO

1. AFOL Metropolitana ha facoltà di recedere dal contratto in qualunque tempo ai sensi dell'art. 109 D.Lgs. 50/2016, secondo le modalità e termini ivi previsti. In particolare, AFOL Metropolitana si riserva la facoltà di recedere dal contratto in caso di:
 - mutamenti di carattere organizzativo (quali a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, accorpamenti o soppressioni o trasferimenti di strutture aziendali);
 - motivate esigenze di interesse pubblico;
 - sopravvenienza di disposizioni legislative, regolamentari o autorizzative che non consentano la prosecuzione del servizio
2. La committente, qualora ritenga di avvalersi della facoltà di recesso ai sensi e per gli effetti dell'art. 109 del Dlgs n. 50/2016 e dell'art. 1671 C.C., trasmette all'Appaltatore formale comunicazione contenente le proprie determinazioni, fissando il termine di operatività del recesso, entro il quale devono essere interrotti i Servizi.
3. Tale termine non può essere inferiore a 20 giorni dalla data di comunicazione del recesso.
4. La Committente provvederà a recedere dal contratto senza alcun preavviso dal comma 3 dell'art. 88, dai commi 3 e 4 dell'art. 92, e dai commi 2 e 4 dell'art. 94 del D. Lgs. n. 159/2011, fatto salvo quanto previsto dal comma 3 dell'art. 94 del citato Decreto.

18 – DIRITTI SINDACALI

Ai lavoratori in somministrazione sono riconosciute le libertà e attività sindacali di cui alla Legge 20 maggio del 1970 n. 300 (*Statuto dei Lavoratori*) e di partecipare alle assemblee del personale dipendente. Sono riconosciuti altresì i diritti sindacali previsti dal C.C.N.L. vigente.

19. FORO COMPETENTE

Il Foro di Milano è l'autorità giudiziaria competente per le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, è espressamente esclusa la compromissione in arbitri ai sensi e per gli effetti dell'art. 209, comma 2, D.lgs. 50/2016.